



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 & SISTEMA DISCIPLINARE

(rev. 0 del 20.02.2023)

ISOFOM Srl

SEDE LEGALE PESARO (PU) - VIA VINCENZO MOLARONI 9 CAP 61020
Unità Locale n. PS/13 VIA P. LATTI 11 PESARO (PU) CAP 61020
Unità Locale n. PS/17 VIA V. MOLARONI 36 PESARO (PU) CAP 61122
Unità Locale n. PS/18 VIA VINCENZO MOLARONI 30 PESARO (PU) CAP 61100
Unità Locale n. PS/19 VIA MOLARONI SN PESARO (PU) CAP 61020
Unità Locale n. PS/22 VIA GIUSEPPE BARTOLUCCI SN PESARO (PU) CAP 61122
Unità Locale n. PS/23 VIA VINCENZO MOLARONI S.N. PESARO (PU) CAP 61122
Unità Locale n. PS/25 VIA MAZZINI S.N. VALLEFOGLIA (PU) CAP 61020
Unità Locale n. PS/26 VIA PIEMONTE S.N. VALLEFOGLIA (PU) CAP 61020
Unità Locale n. PS/27 VIA SICILIA S.N. VALLEFOGLIA (PU) CAP 61020
Unità Locale n. PS/28 VIA PIETRO LATTI S.N. PESARO (PU) CAP 61122
Unità Locale n. PS/29 VIA PIETRO LATTI 15/A PESARO (PU) CAP 61122
Unità Locale n. PS/30 VIA VINCENZO MOLARONI SNC PESARO (PU) CAP 61122
Unità Locale n. PS/32 VIA TOSCANA 12 VALLEFOGLIA (PU) CAP 61022

INDICE

1 *Premessa*

2 *Struttura del Modello*

3 *Destinatari*

I) *PARTE: IL DECRETO LEGISLATIVO 231 /01*

4 *Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni e sanzioni*

5 *Gli illeciti che determinano la Responsabilità Amministrativa della Società*

5.1. *Modifiche apportate dalla Legge 3/2019*

5.2. *Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e ricettazione*

6 *Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo.*

7 *Fonte del Modello: Le linee guida di Confindustria*

II) *IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ISO FOM srl*

8 *Principi di adozione del Modello da parte di ISO FOM srl*

8.1. *Modalità operative seguite per l'adozione del modello*

8.2. *Profili di rischio di ISO FOM srl*

9 *Organismo di Vigilanza*

9.1. *Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza*

10 *Sistema disciplinare*

10.1. *Dipendenti non dirigenti*

10.2. *Dirigenti*

10.3. *Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi*

11 *Aggiornamento del Modello*

1. PREMESSA

Il presente documento corredato dai suoi allegati è il modello di organizzazione di gestione e controllo (di seguito MOG) ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”), adottato da **ISO FOM Srl** con delibera dell’Assemblea dei Soci e che dovrà essere aggiornato in funzione dell’introduzione di nuovi reati da parte del legislatore e/o di cambiamenti organizzativi intervenuti all’interno della società.

Con l’adozione del presente MOG, **ISO FOM Srl** ha inteso attuare la prevenzione dei reati sanzionati dal Decreto (di seguito i “reati”) e successivi aggiornamenti.

Nel sostenere maggiormente i valori contenuti nel MOG, ISO FOM srl ha predisposto un CODICE ETICO che contiene i principi deontologici della Società, sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti, collaboratori, organi sociali, consulenti e fornitori.

A tutti i neo assunti viene richiesto di consultare questo documento disponibile anche sul sito aziendale <https://www.isofom.it/>

Il MOG è rivolto a scongiurare la realizzazione di condotte illecite sanzionate dal Decreto. Il MOG contiene peraltro prescrizioni che devono essere rispettate da tutti i destinatari dello stesso, al fine di adoperarsi per poter ottenere l’esclusione di **ISO FOM srl** dalla responsabilità ex D.lgs. 231/01.

2. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente MOG si compone:

- di una parte generale volta ad illustrare i contenuti del D.lgs. 231/2001. nonché la funzione e i principi che governano il MOG;
- di 3 parti speciali:
 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, in violazione delle norme antinfortunistiche (allegato A);
 - Reati ambientali (allegato B);
 - Reati tributari (allegato C);
- dei protocolli che accompagnano il MOG, ove espressamente richiamati dal modello;
- del codice etico;
- costituisce, infine, parte integrante del MOG il Sistema di gestione della Qualità certificato ISO 9001.

3. DESTINATARI

Il MOG è indirizzato a tutto il personale (dipendenti, collaboratori e consulenti) di **ISO FOM Srl** e, in particolare, a quelli che svolgono le attività identificate a rischio.

Le prescrizioni del MOG devono pertanto essere rispettate sia dalle Funzioni con mansioni Dirigenziali che da ogni altro soggetto in posizione apicale; oltre che da tutti i lavoratori e collaboratori che operano in nome e per conto di **ISO FOM Srl**.

Tali prescrizioni contenute nel MOG sono portate a conoscenza dei soggetti sopra indicati attraverso opportune attività di formazione ed informazione.

Il divieto dei comportamenti, sanzionati dal Decreto, e il rispetto delle disposizioni contenute nel CODICE ETICO di **ISO FOM Srl** è richiesto anche a fornitori e consulenti che operano per conto della Società stessa.

I) PARTE: IL DECRETO LEGISLATIVO 231 /01

4. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI e SANZIONI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto, per la prima volta, nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa a carico di soggetti diverse dalle persone fisiche, ovvero gli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.).

Si tratta di una Responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare gli Enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto nel loro interesse o vantaggio da (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (i cosiddetti soggetti Apicali); (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti soggetti subordinati).

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio alla Società; del pari la responsabilità amministrativa grava su quest'ultima ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'Ente, abbia comunque arrecato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

Diversamente il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'Ente.

Il concetto di interesse indica genericamente una connessione teleologica tra il reato e il risultato che, attraverso la condotta criminosa, ci si propone di conseguire. Il concetto di vantaggio, invece, attiene concretamente al beneficio che la Società ottiene - direttamente o indirettamente - grazie alla commissione del reato.

Il tema delle nozioni di interesse e vantaggio assume ancor più rilevanza alla luce dell'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 relativo ai reati di natura colposa commessi in violazione delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che ha destato forti dubbi sulla materiale possibilità di coordinare l'intenzione dell'ente di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2001 con

quei reati caratterizzati proprio dall'assenza d'intenzione. Sul punto, infatti, si sono succedute numerose teorie volte a comprendere quale fosse la corretta congiunzione tra le suddette norme, per poi giungere a propendere per l'interpretazione maggiormente oggettiva del dettato normativo che si è soffermata esclusivamente sull'analisi della condotta dell'agente, unico elemento idoneo a integrare un beneficio in favore dell'ente.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli art. 24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di sanzioni.

A norma dell'art. 9, le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge per alcune fattispecie di reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto.

In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando vi siano:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;

- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

5. GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ

Qui di seguito vengono elencate tutte le categorie di reati previsti dal Decreto. Nelle parti speciali verranno presi in considerazione solo quelli ragionevolmente riferibili ad **ISO FOM Srl** in ragione dell'attività esercitata.

Nella sua stesura originaria il Decreto elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente **quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione** e precisamente:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti - corruzione per un atto contrario ai doveri di uffici (art. 319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);

- peculato (art. 314 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/201)

- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- perimetro di sicurezza cibernetico (D.L. 105/2019 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133).

Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 – Reati di falso nummario (art. 25-bis D.Lgs. 231/01)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti **reati societari**; in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c. modificato dalla L. 18 aprile 2005 n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c. modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2629 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Art. introdotto dalla Legge Anticorruzione, L. n. 190/2012, e modificato con L. 38/2017:

- riformulazione del reato di corruzione tra privati di cui (art. 2635 c.c.);
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Le Leggi n. 7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25-quater e 25-quinquies, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei **reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater) e **ai delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies), in particolare:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.) (aggiunto dall'art 10 L. 6 febbraio 2006 n. 38);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Adescamento di minori di 16 anni (art. 609 bis c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Con la L. n. 62/2005 e L. n. 262/2005 sono stati introdotti i **Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies D.Lgs. 231/01); in data 29.09.2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014), relativo agli abusi di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, art 184);
- manipolazione del mercato (D.lgs. 24.02.1998 n. 58, art 185).

La Legge del 9 gennaio 2006 n. 7 ha inoltre introdotto l'**art 25 quater 1** del Decreto che prevede la Responsabilità Amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che si realizzi la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis c.p.)

La responsabilità amministrativa di un Ente sorge anche in relazione ai seguenti reati: **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) allorché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti in altri.

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (**art. 25-septies** D.Lgs. 231/01):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3, **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (**art. 25-octies** D.Lgs. 231/01):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

La Legge del 15 luglio 2009 n. 94, art. 2 co. 29, ha aggiunto i **delitti di criminalità organizzata** (**art 24-ter** D.lgs. 231/01):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309);

- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

L'art.1 della L. 17 aprile 2014 n. 62, entrata in vigore il 18 aprile 2014, ha modificato l'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), già previsto ed incluso nei Delitti di criminalità organizzata, di cui all'art.24-ter del D.Lgs. 231/01. La nuova formulazione dell'articolo è la seguente:

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha aggiunto i **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01)**:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Articolo aggiunto dalla L. n. 99 del 23 luglio 2009 – **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01)**:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere

- letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941);
 - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941).

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4, **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D.Lgs. 231/01)**: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011, art. 2 comma II, **Reati ambientali (art. 25-undicies D.Lgs. 231/01)**:

- danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 727-bis c.p.);
- uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette (art. 733 c.p.);
- apertura, esecuzione di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, mantenimento degli scarichi con autorizzazione scaduta o revocata, mancata osservazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente, in presenza di sostanze indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 Parte III del D. Lgs. 152/06 (art. 137 c. 2 e 3 D.Lgs. 152/06);
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o 3/A oppure, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto. In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente D.Lgs. 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (art. 137 c. 5 D.Lgs. 152/06);
- mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06);
- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/06)
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c.1 D.Lgs. 152/06);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi o, anche solo in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 c.3 D.Lgs. 152/06);

- gestione di rifiuti con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256 c.4 D.Lgs. 152/06);
- miscelazione di rifiuti nel deposito temporaneo (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/06);
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi che non rispetta le disposizioni del DPR 254/2003 (art. 256 c.6 D.Lgs. 152/06);
- mancata comunicazione a Comune, Provincia, Regione, Prefetto di un evento che può cagionare inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c.1 D.Lgs. 152/06);
- mancata bonifica di un sito in cui si è verificato inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c.1 D.Lgs. 152/06);
- inquinamento del suolo provocato da sostanze pericolose (art. 257 c.2 D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti senza il formulario; indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti; predisposizione e/o uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (art. 258 c.4 D.Lgs. 152/06);
- trasporto illecito di rifiuti e spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del Regolamento europeo n. 256 del 1 febbraio 1993 in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso (art. 259 c.1 D.Lgs. 152/06);
- violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 c.5 D.Lgs. 152/06);
- utilizzo di sostanze lesive per l'ozono (L. n. 49 del 28 dicembre 1993, art. 3 c.6);
- riversamento doloso o colposo in mare dalle navi di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202 del 6 novembre 2007 artt. 8 e 9);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).

Con la L. n. 68 del 22 maggio 2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015, sono state introdotte nuove fattispecie di reato:

- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 109/2012 del 9 agosto 2012, **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01):**

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U.).

Articolo introdotto dall'all'art. 5, comma 2 della c.d. L. Europea 20 novembre 2017 n. 167, pubblicata in G.U. in data 27 novembre 2017 e successivamente aggiornato in data 6 aprile 2018 – **Razzismo e Xenofobia (art 25 terdecies D.Lgs. 231/01):**

- Razzismo e xenofobia (art. 604 ter c.p.).

Articolo introdotto dall'art. 5 della L. 3 Maggio 2019, n. 39, pubblicata in G.U. in data 16 maggio 2019 – **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di**

scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art 25 quaterdecies D.Lgs. 231/01).

Articolo introdotto con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) – **Reati tributari (art 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01):**

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 D.lgs. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11 D.lgs. 74/2000.

Il D.lgs. n. 75/2020 ha introdotto il nuovo reato presupposto di “**Contrabbando**” (**art. 25-sexiesdecies D.lgs. n. 231/01**): “In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Le fattispecie rilevanti sono quelle contenute all'interno del titolo VII del DPR 43/1973 rubricato come “violazioni doganali” il quale si compone di due diversi capi.

Con specifico riferimento al capo I, rubricato come “contrabbando”, le fattispecie contenute all'interno dello stesso avranno rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa degli enti a condizione che i reati che seguono siano commessi con la finalità di evadere i diritti di confine per un ammontare superiore a diecimila euro:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973);

- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 DPR 43/1973).

A questo riguardo occorre precisare che per contrabbando si intende “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”, laddove, ai sensi dell’articolo 34 del DPR 43/1943 per diritti doganali e di confine si intendono: “tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge”, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”: (i) i dazi di importazione e quelli di esportazione, (ii) i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre (iii) per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovraimposte di confine ed ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello stato.

Con esplicito riferimento invece alle Contravvenzioni del Titolo VII Capo II rubricato come “contravvenzioni ed illeciti amministrativi”, le fattispecie contenute all’interno del capo in analisi avranno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 a condizione che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro, ovvero:

- mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 DPR 43/1973);
- differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 DPR 43/1973);
- differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 DPR 43/1973);
- differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (art. 310 DPR 43/1973);
- differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (art. 311 DPR 43/1973);
- differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (art. 312 DPR 43/1973);
- differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (art. 313 DPR 43/1973);
- inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (art. 316 DPR 43/1973);
- inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (art. 317 DPR 43/1973);
- pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (art. 321 DPR 43/1973).

Articolo aggiunto da L. n. 9 del 22 marzo 2022 - **Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septesdecies D.lgs. 231/01):**

- appropriazione indebita beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione dei beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.).

Articolo aggiunto da L. n. 9 del 22 marzo 2022 – **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecies D.lgs. 231/01):**

- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.).

5.1 Modifiche apportate dalla Legge n. 3/2019

Appare opportuno effettuare un cenno specifico alla normativa in tema di corruzione e alle modifiche apportate da ultimo all'art. 25 e 51 del D. Lgs. 231/2001 con la Legge n. 3/2019. All'articolo 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione) sono state apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)”;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.

Ancora, all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: “la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “un anno”;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: “i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “un anno e quattro mesi”.

5.2 Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e ricettazione

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), all'art. 63, ha introdotto i delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per “qualsiasi tipologia di società” nell'ambito applicativo della responsabilità da reato degli Enti. Questa estensione è avvenuta mediante l'introduzione dell'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001, richiamando la responsabilità da reato degli Enti per i reati suddetti quali disciplinati dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter del Codice Penale (anche come modificato dall'art. 3 comma 5 della L. n. 186/2014, che ha elevato i minimi edittali di pena previsti per dette fattispecie ed ha inserito nel codice penale l'art. 648 ter¹ in tema di ‘autoriciclaggio’). Accanto ai destinatari principali previsti dal D.lgs. 231/2007 – quali le imprese finanziarie indicate all'art.11 (istituti bancari, intermediari finanziari non bancari, assicurazioni, ecc.) e le figure professionali specificate agli art. 12 e 13, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 14 – per quanto attiene l'insieme degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II (adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette) è in via indiretta assoggettata ogni tipo di impresa, che oltre all'adozione del modello rimane obbligata a garantirne l'aggiornamento con i nuovi reati.

La complessiva normativa antiriciclaggio delineata nel D.lgs. 231/2007 interessa in misura diversa le imprese finanziarie e quelle non finanziarie (sia commerciali che industriali).

Ciò si spiega in virtù del diverso ruolo che il denaro svolge nell'ambito delle imprese finanziarie, da un lato, e di quelle commerciali e industriali, dall'altro: oggetto di attività per le prime, strumento dell'attività per le seconde. Il reinvestimento nel sistema dell'economia legale rappresenta il momento più dannoso del generale processo di riciclaggio (inteso in senso lato)

dei capitali illeciti, perché genera gravi squilibri nel mercato, soprattutto attraverso la distorsione del meccanismo di libera concorrenza.

Riguardo ai delitti di cui agli artt. 648 bis, 648ter e 648 ter 1 c.p., lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire che gli autori di fatti di reato possano far fruttare i capitali illegittimamente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "depurati" e perciò investibili anche in attività economico-produttive legali. In maniera equivalente riguardo alla previsione di cui all'art. 25 octies D.lgs. 231/2001, lo scopo è sostanzialmente equivalente, seppur traslato a livello di ente collettivo, e cioè non solo impedire che le società possano essere utilizzate quale strumento per le attività di riciclaggio e rimpiego, e quindi per ostacolare la giustizia, ma anche impedire che gli stessi possano beneficiare, nella loro attività, di capitali di provenienza illecita, inquinando così il mercato.

La vigente disciplina relativa agli obblighi antiriciclaggio ha recentemente subito una importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 26 ottobre 2019, del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. Invero, in ossequio al dovere di recepimento dell'Italia della Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva, è stato profondamente rimodellato il previgente impianto del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 90/2017.

È bene precisare che sia il reato di "riciclaggio" sia quello di "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", laddove abbiano natura transnazionale, determinano anche la responsabilità amministrativa degli enti. Pertanto, ove risultasse che una società si sia prestata ad essere strumento per realizzare operazioni di riciclaggio o di reimpiego di capitali di provenienza delittuosa per conto di un gruppo criminale organizzato o comunque in un circuito facente capo allo stesso, che abbiano carattere transnazionale, tale ente sarebbe inevitabilmente soggetto, oltre che a pesanti sanzioni pecuniarie (commisurate alla gravità dei fatti e alle proprie condizioni economiche e patrimoniali secondo il sistema delle quote disciplinato nell'art. 11 del D.lgs. 231/2001), anche alle più penetranti sanzioni interdittive, che possono arrivare fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

ISO FOM srl, pertanto, pur essendo priva di un collegamento diretto con la criminalità organizzata, potrebbe essere individuata, sotto il profilo criminologico, come "impresa strumentalizzata non criminale", cioè come Ente (commerciale o industriale) che, pur operando secondo criteri di economicità, rientra in detta categoria se il delitto-presupposto del riciclaggio/reimpiego è originato all'esterno dell'Ente.

In questo caso l'Ente è caratterizzato da una colpa di organizzazione tale da consentire l'instaurarsi di collusioni interne. A volte è dato riscontrare una meno grave colpa di reazione, in assenza di vere e proprie collusioni. In tal caso, l'interesse o il vantaggio per l'Ente non sono evidentemente costituiti dalla ricchezza generata dal delitto presupposto e riciclata o reimpiegata, ma dal mero vantaggio economico (compenso, commissione, ecc.) derivante dalla specifica operazione posta in essere e del tutto equivalente al vantaggio che deriverebbe da analoga ma regolare operazione.

La tipologia di riciclaggio che può essere attuata dagli Enti non finanziari può essere definita riciclaggio monetario. Il riciclaggio monetario si caratterizza per la movimentazione materiale del denaro liquido. Oggi, comunque, costituisce regola generale di contrasto al riciclaggio la riduzione dell'uso di contanti per qualsiasi tipo di transazione di elevato rilievo economico.

Il Personale dovrà adottare gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari dell'Ente sono di norma redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- b) sono rispettati i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che l'Ente intende acquisire;
- c) con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei consulenti, siano richieste e ottenute adeguate informazioni

6. ESENZIONE DELLA RESPONSABILITA': IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. WHISTLEBLOWING

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, gli artt. 6 e 7 del Decreto stabiliscono che l'Ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo indipendente dalla Società* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di proporre l'aggiornamento (ODV Organismo di Vigilanza).

La Società per avere l'esenzione deve dimostrare direttamente (nel caso in cui il reato sia commesso da soggetto apicale), o indirettamente (nel caso in cui il reato sia commesso da altro soggetto interno o esterno), che le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il MOG, ovvero non hanno rispettato volontariamente le regole comportamentali e i controlli previsti nel MOG.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto (attività sensibili e attività strumentali);
- prevedere specifici protocolli/procedure o regole diretti a tenere sotto controllo le attività sensibili;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- sottoporre il MOG a verifiche periodiche, con l'eventuale modifica a consuntivo del modello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti dell'organizzazione o nell'attività;
- devono essere ben chiare e conosciute le separazioni, per quanto possibile, di ruoli (compiti e responsabilità).

Il 14.12.2017 è stata pubblicata la L. 179/2017 in materia di whistleblowing **“disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”**. Il testo della legge si compone di 3 articoli: l'art 2 prevede la modifica dell'art 6 del D.Lgs. 231/01 con introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2 quater finalizzati **alla tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato**.

Con l'espressione “whistleblower” si fa riferimento al dipendente di un ente che segnala agli organi legittimati a intervenire una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione a tutela dell'integrità dell'ente.

Le specifiche misure previste da ISOFOM SRL in materia di whistleblowing sono contenute nel codice etico.

7. FONTE DEL MODELLO: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001". L'ultima edizione aggiornata è di giugno 2021.

Dette linee guida espressamente approvate dal Ministero di Giustizia, suggeriscono, tra le altre:

- l'individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire o ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali e informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione rilevante;
- applicazione, per quanto possibile, del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

La mancata adozione di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti il singolo Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società e, pertanto, lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

II) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ISOFOM srl.

8. PRINCIPI DI ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ISOFOM srl

SOCIETA'

Isofom srl, azienda leader nella produzione di pannelli isolanti termici ed estrusi, si propone sul mercato Europeo con una ampia gamma di prodotti isolanti termici rispondenti alle normative vigenti.

Tutti i prodotti isolanti termici sono correlati di specifiche certificazioni che vanno dalla Classe di reazione al fuoco (Cl.1 ed Euroclasse B) al fattore anticondensa, al coefficiente di conducibilità termico, alla non tossicità e opacità dei fumi.

Isofom srl, forte dell'esperienza sulla produzione di materiali isolanti, come pannelli isolanti termici, ha messo a punto una gamma di prodotti idonea a soddisfare le esigenze delle industrie specializzate nella produzione di tubi pre-isolati (rame-multistrato-polibutilene ecc.). Anche dal punto di vista dell'imballo con cui vengono consegnati questi prodotti è stata fatta della ricerca per facilitarne notevolmente i processi produttivi e la movimentazione interna.

Da oltre 10 anni è attiva, all'interno della struttura **Isofom Srl**, la divisione Sistem Pack che produce e trasforma packaging in polietilene estrusi.

Nel 2003 **Isofom srl**, con la nuova divisione Edilizia speciale, ha SVILUPPATO, PRODOTTO E BREVETTATO isolanti termoacustici e termici per l'edilizia civile /industriale, offrendo una vasta gamma per pareti e sottopavimento.

Isofom Srl è certificata ISO 9001 dal 2010.

Dimensione stabilimento circa 80.000 mq coperti.

ISOFOM Srl è di proprietà di:

BEZZICCHERI AUGUSTO 95 %

BEZZICCHERI EMILIANO 2,5 %

BEZZICCHERI EMANUELA 2,5 %

ISOFOM Srl ha deciso di adeguare il proprio modello di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto 231, anche al fine di ribadire le condizioni di correttezza e trasparenza nella definizione dei contratti di business e nella conduzione delle proprie attività.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello di gestione e controllo allineato alle prescrizioni del Decreto sia un imprescindibile mezzo di prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso e, nel caso in cui vengano commessi, un'eventuale esimente.

In particolare, attraverso l'adozione del MOG, **ISOFOM srl** si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto di **ISOFOM srl** nell'ambito di "attività aziendali sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazioni, in sanzioni penali e amministrative;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali **ISOFOM srl** intende attenersi;
- consentire a **ISOFOM srl**, grazie ad un'azione di monitoraggio nelle "aree di rischio" e nelle "aree strumentali", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;

- avere la possibilità di un'eventuale esimente.

8.1 Modalità operative seguite nell'implementazione del modello

Il MOG è stato predisposto esaminando, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida di Confindustria e le modalità operative applicate da **ISO FOM Srl**.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è sviluppato il lavoro di “costruzione” del MOG.

L'avvio dell'implementazione del MOG è stato condiviso con l'AMMINISTRATORE UNICO, i Soci, il Procuratore Speciale per la Sicurezza, nonché Delegato della Sicurezza, il Procuratore, con tutti i più ampi poteri, per l'amministrazione ordinaria della società medesima ed i Responsabili di Funzione allo scopo principale di sensibilizzare sin da subito i medesimi soggetti sull'importanza del MOG.

Le stesse fasi qui descritte saranno ripetute per l'analisi dell'impatto dei nuovi reati che sono stati via via introdotti dal Legislatore.

Fase I: Analisi e raccolta documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione della Società ovvero le procedure adottate con il Sistema Qualità e sicurezza (SGSSL), le registrazioni/documenti, il CCNL applicato (industria gomma plastica), contratti con fornitori nonché l'esecuzione di interviste interne, al fine di comprendere quali reati previsti dal decreto potessero interessare la Società.

Ciò ha consentito di realizzare una compiuta analisi del rischio di compimento dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.

Fase II: AS is e Gap Analysis

La seconda fase è stata sviluppata con il supporto degli “Attori” coinvolti, intervistando i Responsabili di Funzione interessati ed in particolare: AMMINISTRATORE UNICO, Responsabile e Addetti Amministrazione, Delegato per la Sicurezza, Resp. Produzione e Gestione sistema qualità, Ufficio Acquisti, IT, Area Commerciale e Spedizioni etc.

Sulla base dei dati raccolti sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati e i processi/attività /condotte a questi strumentali.

Sono stati presi in considerazione tutti i reati presenti nel catalogo reati 231 fino alla data di emissione del documento e quelli che non interessano il business di **ISO FOM srl** sono stati identificati come reati inesistenti.

Ciò ha consentito l'identificazione delle attività sensibili di **ISO FOM srl** dove si manifesta il rischio di compimento dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.

Il rischio compimento reato è stato classificato come:

TRASCURABILE - RILEVANTE - CRITICO

In base alla

Probabilità di accadimento (Controllo in essere sul processo * frequenza svolgimento attività)
Gravità del reato (sanzione massima applicabile per la tipologia del reato).

Inoltre sono state individuate le modalità con cui i reati potrebbero verificarsi, le funzioni coinvolte e le modalità di controllo da attivare.

Le modalità di controllo sono state realizzate adottando opportune procedure o controlli.

Le risultanze di tale attività (“*Identificazione ed analisi delle attività sensibili*”) saranno trasmesse dall’ Amministratore Unico all’Organismo di Vigilanza.

Fase III: Sviluppo del Modello

Fase III a: Stesura del CODICE ETICO

ISO FOM srl ha redatto il proprio codice che risulta ispirato ai principi di trasparenza e correttezza nella gestione delle attività della Società e adeguato rispetto allo scopo di prevenire la commissione dei reati.

Fase III b: Definizione delle Responsabilità

Risulta fondamentale la conoscenza delle Responsabilità all’interno dell’azienda.

Gli strumenti organizzativi, quali organigramma, mansionari (definizione/responsabilità), risultano avere i seguenti requisiti:

- conoscibilità all’interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli
- corrispondenza tra i poteri conferiti e le attività svolte.

Fase III c: Identificazione dei protocolli

Sulla base delle attività di cui sopra sono stati organizzati e predisposti i controlli e le misure riportati nelle parti speciali. Questi documenti contengono le modalità operative ritenute maggiormente idonee a governare il profilo di rischio identificato ed eventuali report da condividere con l’ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA).

Fase III d: Revisione del sistema sanzionatorio

Il Decreto, all’art 6 , secondo comma, lettera e) prevede espressamente per l’Ente l’onere di “*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”.

I dettagli sono riportati nel capitolo 10 del presente documento.

Fase III e: Struttura delle tipologie di contratti e delle relative clausole contrattuali

I contratti per l’acquisizione di beni e servizi prevedono apposite clausole dirette a garantire **ISO FOM srl** dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati. Le clausole riportano l’affermazione che il fornitore ha preso visione del Codice Etico di **ISO FOM srl** e si impegna a comportarsi secondo le regole contenute al suo interno.

Fase III f: Istituzione dell’Organismo di Vigilanza

L’eventuale esenzione dalla Responsabilità amministrativa è subordinata all’istituzione di un Organismo indipendente dall’Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, a cui deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento.

I dettagli sono riportati al capitolo 9 ma soprattutto nel documento “Regolamento dell’ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA)”.

Fase IV: Divulgazione del Modello

Il personale di **ISO FOM srl** è stato informato della decisione e implementazione del modello con apposite comunicazioni interne.

Inoltre, il Codice Etico viene sottoscritto da tutto il personale di **ISO FOM srl**, con l'impegno a rispettarlo.

Il Codice Etico è disponibile in sola lettura sul sito internet <https://www.isoform.it>.

ISO FOM srl ha predisposto un'apposita comunicazione che invita i clienti a prendere atto del Codice Etico, pubblicato sul proprio sito internet, e a rispettarne i contenuti.

In sede di prima applicazione ISO FOM srl organizza un corso di formazione per tutto il personale allo scopo di illustrare il MOG e le sue articolazioni.

8.2 Profili di rischio di ISO FOM srl

La costruzione del MOG ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere da **ISO FOM srl** e dalla conseguente identificazione dei processi sensibili alla realizzazione dei reati.

Per classificare i reati è stata usata la seguente tabella:

RISCHIO REATO(PROBABILITA' X PER GRAVITA')			
PROBABILITA' DI COMMISSIONE REATO	GRAVITA'		
	Minor Rilevanza (1)	Impatto rilevante (2)	Impatto molto rilevante (3)
POCO PROBABILE	TRASCURABILE	TRASCURABILE	RILEVANTE
PROBABILE	TRASCURABILE	RILEVANTE	RILEVANTE
MOLTO PROBABILE	TRASCURABILE	RILEVANTE	CRITICO

Per probabilità:

PROBABILITA' DI COMMISSIONE del reato			
Frequenza attività (F)	LIVELLO DI CONTROLLO ATTUALE (C)		
	Elevato (1)	In parte presente (2)	Assente (3)
Bassa (1)	POCO PROBABILE	POCO PROBABILE	PROBABILE
Media (2)	POCO PROBABILE	PROBABILE	PROBABILE
Alta (3)	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE

Rischio è inesistente quando non sono effettuate dall'azienda azioni che possono portare al compimento dei reati previsti dalla 231/2001.

Per gravità

GRAVITÀ (in termini di conseguenze in capo all'ente)		
Punteggio	Descrizione	Note di valutazione
1	Impatto di minore rilevanza	Sanzione pecuniaria (SP) di bassa rilevanza < 400 quote
2	Impatto rilevante	Sanzione pecuniaria (SP) oltre 400 quote
3	Impatto molto rilevante	Sanzioni pecuniaria (SP) e Interdittiva (I)

Pur in assenza di obblighi normativi in merito all'adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, la società ha provveduto agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 231/01 con specifico riguardo a quanto necessario alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies in materia di sicurezza sul lavoro (allegato A), dei reati di cui all'art. 25-undecies in materia ambientale (allegato B) e dei reati di cui all'art. art. 25 quinquiesdecies in materia tributaria (parte speciale, allegato C).

Questo documento descrive, quindi, il MOG che la società ha predisposto per rispondere ai dettati del D.lgs. 231/01 relativamente ai seguenti reati:

- **omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01) – allegato A;**
- **reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01) – allegato B;**
- **reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/01) – allegato C.**

Si precisa che la società già da molti anni applica un sistema articolato teso alla identificazione e al controllo dei rischi gestionali, anche con riferimento ai temi di sicurezza sul lavoro, ambientali, nonché ai profili tributari.

Con tale adempimento si è deciso di migliorare ulteriormente l'organizzazione interna del sistema e di affidare, come previsto dal decreto, il controllo sull'adeguatezza ed effettività delle regole ad un soggetto indipendente, l'Organismo di Vigilanza (cap. 9).

* * * *

Dall'analisi del rischio sono state individuate le seguenti attività sensibili che possono essere interessate nel compimento di potenziali reati:

- ✓ *Area a rischio n. 1 _ Gestione sicurezza sul lavoro*
 - Vedi processi riportati nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 81/08, art. 30 del D.lgs. 81/08;
 - Gestione ambiente di lavoro.

✓ *Area a rischio n. 2_ Gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza)*

- Calcolo imposte e pagamento dei tributi;
- Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni.

✓ *Area a rischio n. 3_ Gestione Ambientale*

- Gestione emissioni in atmosfera;
- Gestione Rifiuti.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

In base all'art. 6, primo comma lettera b) del Decreto l'ORGANISMO DI VIGILANZA, cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento degli stessi, deve avere autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA) è un organo collegiale i cui componenti sono nominati dall'Amministratore unico.

I componenti dell'ODV devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa e sono individuati tra i soggetti interni od esterni alla Società che abbiano le conoscenze specifiche e le capacità tecniche, professionalmente acquisite, necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo.

L'ODV provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento.

È necessario che sia garantita all'ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA) l'indipendenza gerarchica e che i suoi membri non effettuino attività gestionali che risultino oggetto di controllo da parte dell'Organismo stesso.

L'ODV deve essere posizionato ai vertici dell'organizzazione. L'attività di reporting dell'ODV, in ordine alle criticità riscontrate e alle proposte di intervento, è indirizzata all'Amministratore unico secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Organismo.

I componenti dell'Organismo restano in carica per due anni con possibilità di essere riconfermati da parte dell'Amministratore unico.

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcuna funzione aziendale, fermo restando che l'Amministratore unico, in qualità di responsabile del funzionamento del MOG, è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sulla complessiva adeguatezza dell'intervento dell'ODV.

In ogni momento è possibile la revoca dell'incarico per il componente dell'ODV per ipotesi di giusta causa, quali a titolo esemplificativo:

- coinvolgimento del membro dell'ODV nella commissione di un illecito che consenta di

- porre in dubbio la sua professionalità e/o la sua diligenza;
- assenze reiterate alle riunioni dell'ODV;
 - violazioni dell'obbligo di segretezza e riservatezza in merito alle notizie acquisite o ai dati aziendali rilevati nel corso dell'attività;
 - inadeguatezza alla funzione come risultante da comportamenti o fatti specifici.
- Sulla vigilanza in merito alle suddette ipotesi di revoca provvede l'Amministratore unico; le decisioni assunte saranno oggetto di comunicazione all'Assemblea dei soci.

Oltre ai casi di revoca, la cessazione dell'incarico può avvenire nelle ipotesi di:

- rinuncia da parte del componente dell'ODV;
- scadenza dell'incarico senza rinnovo dello stesso.

L'Organismo potrà inoltre avvalersi – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, di intesa con Amministratore Unico – dell'ausilio di soggetti interni od esterni alla Società, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica.

Il budget per l'Organismo di Vigilanza viene stabilito annualmente dall'Amministratore Unico su proposta del medesimo OdV.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

9.1 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i dipendenti, collaboratori, dirigenti e coloro che cooperano con la Società sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate da procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto 231/2001.

Inoltre devono essere trasmesse all'ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA) informazioni:

- 1) Che possano avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
 - visite, ispezioni e accertamenti avviati dagli Enti competenti (ad esempio: INAIL, Guardia di Finanza, INPS, ASUR etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
 - eventuali ordini ricevuti dal proprio responsabile ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il MOG;
 - contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un Ente o Soggetto Pubblico (o equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti ove rilevanti ai fini del MOG;
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine avviate anche nei confronti di ignoti;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a carico della Società per i reati ex Decreto 231/2001;

- notizie relative a provvedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni comminate, i provvedimenti assunti ovvero motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale.

2) relative alle attività della Società, che possano assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA) dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- omaggi di importo rilevante e ricorrenti;
- partecipazione ad altre società;
- Decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

Tutte le informazioni generali e specifiche devono essere fornite in forma scritta ed indirizzate all'ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA).

L'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo è: odv@isofom.it

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA) in apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nelle normative in materia di privacy (GDPR). A carico dei componenti dell'ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA) vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del modello, da parte del personale della società, costituisce, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) e dell'art 7, quarto comma, lettera b) del decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello per consentire l'eventuale esonero della Responsabilità amministrativa della Società.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai dirigenti e terzi che operino per conto della Società, prevedendo sia idonee sanzioni di carattere disciplinare sia di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento giudiziario, in quanto il Modello e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione
- la tipologia di rapporto di lavoro.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rende efficiente l'azione di vigilanza dell'ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA) e garantisce l'effettiva osservanza del Modello.

Gli illeciti disciplinari vengono segnalati dall'ODV all'Amministratore Unico, che valuterà le possibili irrogazioni di sanzioni e formalizzerà quanto deciso.

10.1 Lavoratori dipendenti non dirigenti

Le risorse legate con diverse tipologie di rapporto di lavoro subordinato a **ISOFOM srl** trovano disciplina prioritaria nella normativa prevista dalla applicazione congiunta del CCNL industria gomma plastica e dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).

Il CCNL industria gomma plastica, ai sensi dell'art 52 Provvedimenti disciplinari, prevede quali sanzioni irrogabili:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa fino all'importo di 3 ore di paga;
- d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.

Art 53. Multe e sospensioni e Art. 54 Licenziamento per mancanze.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto con riguardo all'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto, da parte dei dipendenti non dirigenti, delle misure previste nel MOG, **ISOFOM srl** si avvarrà del sistema disciplinare conforme al CCNL applicato.

ISOFOM srl informerà i propri dipendenti del fatto che il MOG rientra nelle attribuzioni del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e che, conseguentemente, il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal MOG, dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, pertanto, illecito disciplinare. Illecito che, in quanto tale, può comportare la somministrazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Nell'irrogazione della sanzione disciplinare sarà necessariamente rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione e si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti, o della gravità del comportamento (attività diretta a rimuovere o impedire le conseguenze dannose, entità del danno o delle conseguenze ecc.).

Qui di seguito riportiamo alcune tipologie di condotta e possibili sanzioni che possono essere valutate per ogni singolo caso:

Tipologia di condotta dei lavoratori non dirigenti	Possibili sanzioni
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Amministratore unico nelle attività organizzative ed operative	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di	Rimprovero scritto Multa

fattispecie reato presupposto	
Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritte che espongono ISO FOM srl alle situazioni di rischio-reato previste nel D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Licenziamento
Inosservanza di regole di organizzazione e prevenzione, che sia diretta in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione licenziamento
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'ODV (Organismo di Vigilanza), impedimento ingiustificato all'accesso a informazioni e docc. nei confronti dei soggetti incaricati al controllo	Rimprovero scritto Multa
Omessa informativa all'ODV (ORGANISMO DI VIGILANZA) e alle funzioni nonché all'organo dirigente di ogni situazione a rischio di reato presupposto avvertita nello svolgimento delle attività	Rimprovero scritto Multa

Le esemplificazioni contenute nel presente testo non esauriscono la casistica dei comportamenti rilevanti ai fini dei provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto sarà costantemente monitorata dall'ODV, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate e alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari, la decisione sull'entità delle sanzioni e l'irrogazione delle stesse restano di competenza dell'Amministratore Unico.

10.2 Soggetti apicali

Con riguardo ai dirigenti, in assenza di un sistema disciplinare applicabile agli stessi e in considerazione del particolare rapporto fiduciario, la Società, per il tramite dell'Amministratore Unico, in caso di violazione dei principi generali dei Modelli, delle regole di comportamento imposte dal MOG e dal Codice Etico e delle procedure aziendali provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono anche un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

10.3 Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati a **ISO FOM srl** da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto e/o del MOG e del Codice Etico per le parti di loro competenza,

potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine si potrà prevedere, soprattutto nel caso di attività affidate totalmente a terzi in "*outsourcing*", l'inserimento – nei contratti – di specifiche clausole che **i)** diano atto della conoscenza del Decreto, **ii)** richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), **iii)** disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale, da parte del terzo o del collaboratore, circa la conoscenza del Decreto e del Codice Etico di **ISOFOM srl** e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni degli stessi.

Competerà all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti terzi (afferenti le ipotesi di reato previste dal Decreto) e di segnalare, all'Amministratore unico, il loro eventuale aggiornamento.

11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche ed integrazioni del MOG, finalizzate a garantire la continua rispondenza del Modello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico.

Il Modello deve essere soggetto a verifiche da parte dell'ODV secondo quanto stabilito nel Regolamento del quale l'Organismo stesso si doterà.